

Codice A1816A

D.D. 8 novembre 2019, n. 3852

LR n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione del suolo finalizzati al recupero di aree pascolive, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Montemale di Cuneo (CN) loc. Capoluogo e Piatta. Richiedente: Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo, Montemale di Cuneo (CN).

In data 25/09/2019, prot. n° 42789, è stata presentata istanza dall'Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Ellena Fabrizio, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 per interventi di modificazione del suolo finalizzati al recupero di aree pascolive invase da vegetazione forestale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata di 89.067 m² e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 15 m³, in comune di Montemale di Cuneo (CN), località Capoluogo e Piatta.

Relativamente a tale istanza, la superficie boscata oggetto di modificazione ammonta a 89.067 m².

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. For. Stefano Rapallino, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, avvenuto con bonifico bancario in data 31/10/2019;
- Relazione forestale;
- Relazione paesaggistica;
- Computo metrico estimativo;
- Documentazione fotografica;
- Corografia e planimetrie di progetto;
- Tavole di progetto e sezioni;
- Dichiarazioni di assenso dei proprietari.

Successivamente è stato eseguito un sopralluogo, in data 18/10/2019, in cui è stato accertato lo stato di fatto e la compatibilità dell'intervento previsto con l'attuale assetto idrogeologico.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, Dott. For. Fabrizio Maglioni, sulla base della documentazione progettuale, gli interventi previsti risultano i seguenti:

- 1) taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco della vegetazione arboreo-arbustiva, per complessivi 6.600 soggetti ca. (ca. 500 mc di legname), rilasciando una copertura minima per singoli individui stabili o a gruppi, in generale inferiore al 20%; non è previsto l'estirpo delle ceppaie;
- 2) nelle aree più rade è previsto il decespugliamento ripetuto della copertura arbustiva, al fine di ripristinare il cotico erboso;
- 3) rimozione di una piccola recinzione in legno, con l'ausilio di un mini-escavatore;
- 4) ripristino con solo lavoro manuale di un tratto di 250 ml di sentiero in zona Piatta, effettuando abbattimento / allontanamento degli alberi e decespugliamento delle piante insediatesi sul sedime, nonché regolarizzazione del fondo calpestabile e piccola regimazione delle acque meteoriche con soli mezzi manuali;
- 5) ripristino puntuale di brevi tratti di muretti a secco, da effettuarsi senza movimenti di terra e con il solo riposizionamento manuale delle pietre, per complessivi 10 mc;

6) creazione di un accesso ai terreni, in zona Capoluogo, da effettuarsi con l'apertura di un tratto di 3,0 ml di viabilità, comportanti un movimento terra di ca. 5 mc in compensazione tra scavi e riporti; è previsto l'utilizzo di un mini-escavatore.

L'esame istruttorio del progetto e l'esito del sopralluogo sopra citato, hanno permesso di valutare che l'intervento in oggetto è ammissibile e consiste nella sistemazione di un terreno, con diversi gradi di copertura, per recupero di aree pascolive, in località Capoluogo e Piatta. Tale intervento comporta la modificazione di 89.067 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti boscati; il movimento terra stimato in 15 mc ca. è stato confermato in sede di sopralluogo.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore. Per le medesime ragioni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

La superficie boscata, accertata a seguito dell'istruttoria, potenzialmente soggetta ad obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637, viene stabilita in 89.067 m², per un ammontare calcolato nella tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale di euro 33.400,13.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 della L.r. 4/2009 al comma 7, lettera b), si ritiene di applicare la deroga all'obbligo di compensazione *sub-judice*, in quanto è in corso la procedura di approvazione del Piano di Gestione dell'Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo. Qualora tale piano dovesse non essere approvato, o gli interventi proposti con l'istanza pervenuta non fossero conformi alle norme in esso contenute, il proponente dovrà effettuare la compensazione per l'importo calcolato, mediante realizzazione di apposito intervento, oppure pagamento del sopracitato importo, a meno di rinuncia espressa alla realizzazione di quanto oggetto della presente autorizzazione.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3. del P.T.P.C. 2019/2021.

Dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi.
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;

- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 227/2001 e 19 della LR n° 4/2009;

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Sig. Ellena Fabrizio, legale rappresentante dell'Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo, alla modificazione d'uso del suolo in merito al recupero di aree pascolive, in località Capoluogo e Piatta, in comune di Montemale di Cuneo, su una superficie in vincolo idrogeologico di 89.067 m², tutti boscati, e volumi di movimento terra stimati in ca. 15 m³, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, e dettagliati nella tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. gli interventi di taglio/abbattimento, allestimento ed esbosco della vegetazione arboreo-arbustiva, si intendono autorizzati senza che venga effettuata l'asportazione delle ceppaie;
4. la rimozione della recinzione in legno effettuata con mini-escavatore non dovrà comportare movimenti di terra;
5. il ripristino del sentiero in zona Piatta dovrà essere limitato a 250 ml, effettuando l'abbattimento/allontanamento degli alberi e il decespugliamento delle piante insediatesi sul sedime, nonché la regolarizzazione del fondo calpestabile e piccola regimazione delle acque meteoriche con soli mezzi manuali;
6. il ripristino puntuale di brevi tratti di muretti a secco, dovrà effettuarsi senza movimenti di terra e con il solo riposizionamento manuale delle pietre, per complessivi 10 mc;
7. la creazione di un accesso ai terreni in zona Capoluogo, potrà effettuarsi con l'apertura di un tratto non superiore a 3,0 ml di viabilità, comportanti un movimento terra di ca. 5 mc in compensazione tra scavi e riporti;
8. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
9. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
10. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
11. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
12. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
13. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Caraglio dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni

agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

14. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati vengano proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore vista la finalità agro-silvo-pastorale dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), della stessa legge regionale.

La superficie boscata accertata a seguito dell'istruttoria potenzialmente soggetta ad obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637, viene stabilita in 89.067 m², per un ammontare calcolato nella tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale di euro 33.400,13.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 della L.r. 4/2009 al comma 7, lettera b), si ritiene di applicare la deroga all'obbligo di compensazione *sub-judice*, in quanto è in corso la procedura di approvazione del Piano di Gestione dell'Associazione Fondiaria Montemale di Cuneo. Qualora tale piano dovesse non essere approvato, o gli interventi proposti con l'istanza pervenuta non fossero conformi alle norme in esso contenute, il proponente dovrà effettuare la compensazione per l'importo calcolato, mediante realizzazione di apposito intervento, oppure pagamento del sopraccitato importo, a meno di rinuncia espressa alla realizzazione di quanto oggetto della presente autorizzazione.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" inerente la "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso" così come indicato nella Determinazione n° 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti e copia del versamento di 33.400,13 € qualora dovuto, al fine di assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), nonché dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente.

Si segnala che la vigilanza sull'effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2019/2021 – misura 8.2.3.

IL DIRETTORE
Dott. Luigi ROBINO

Il funzionario estensore
Fabrizio Maglioni